

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3709 del 20/07/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĺ AZIENDA DAL RE DI DAL RE PATRIZIA E C. SOC. AGR. SEMPLICE - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA CASSO MADONNA N. 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3836 del 19/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venti LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **AZIENDA DAL RE DI DAL RE PATRIZIA E C. SOC. AGR. SEMPLICE** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA CASSO MADONNA N. 26.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/11/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 202254/2022 del 09/12/2022 (Pratica Sinadoc 40121/2022), dalla **Ditta Molino Boschi srl** (PIVA 00361060395), con sede legale e impianto in comune di Alfonsine, via Casso Madonna n. 26, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- o autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n.40121/20222, emerge che:

- la Ditta svolge attività di agriturismo;
- a Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 30/11/2022 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 202254/2022 del 09/12/2022, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata come comunicato allo SUAP con nota PG.207106/2022 del 19/12/2022;
- con nota PG 83198/2023 del 11/05/2023 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Società Agricola in data 11/05/2023 e pertanto la documentazione presentata risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato allo SUAP con nota PG 86216/2023 del 17/05/2023 ;

CONSIDERATO che in data 05/07/2023 è stata presentata allo SUAP ulteriore documentazione integrativa, nella quale veniva comunicato che **il gestore dell'attività, al quale deve essere rilasciata l'AUA, è l'AZIENDA DAL RE DI DAL RE PATRIZIA E C. SOC. AGR. SEMPLICE (PIVA 0227607094), avente sede legale in Ravenna - loc. Villanova, via Villanova n. 58 e impianto in comune di Alfonsine, via Casso Madonna n. 26;**

VISTO che con nota PG 120318/2023 del 11/07/2023 ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **AZIENDA DAL RE DI DAL RE PATRIZIA E C. SOC. AGR. SEMPLICE**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **AZIENDA DAL RE DI DAL RE PATRIZIA E C. SOC. AGR. SEMPLICE (PIVA 0227607094), avente sede legale in Ravenna - loc. Villanova, via Villanova n. 58 e impianto in comune di Alfonsine, via Casso Madonna n. 26**, per l'esercizio dell'attività di **agriturismo**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna e al **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SAC DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni

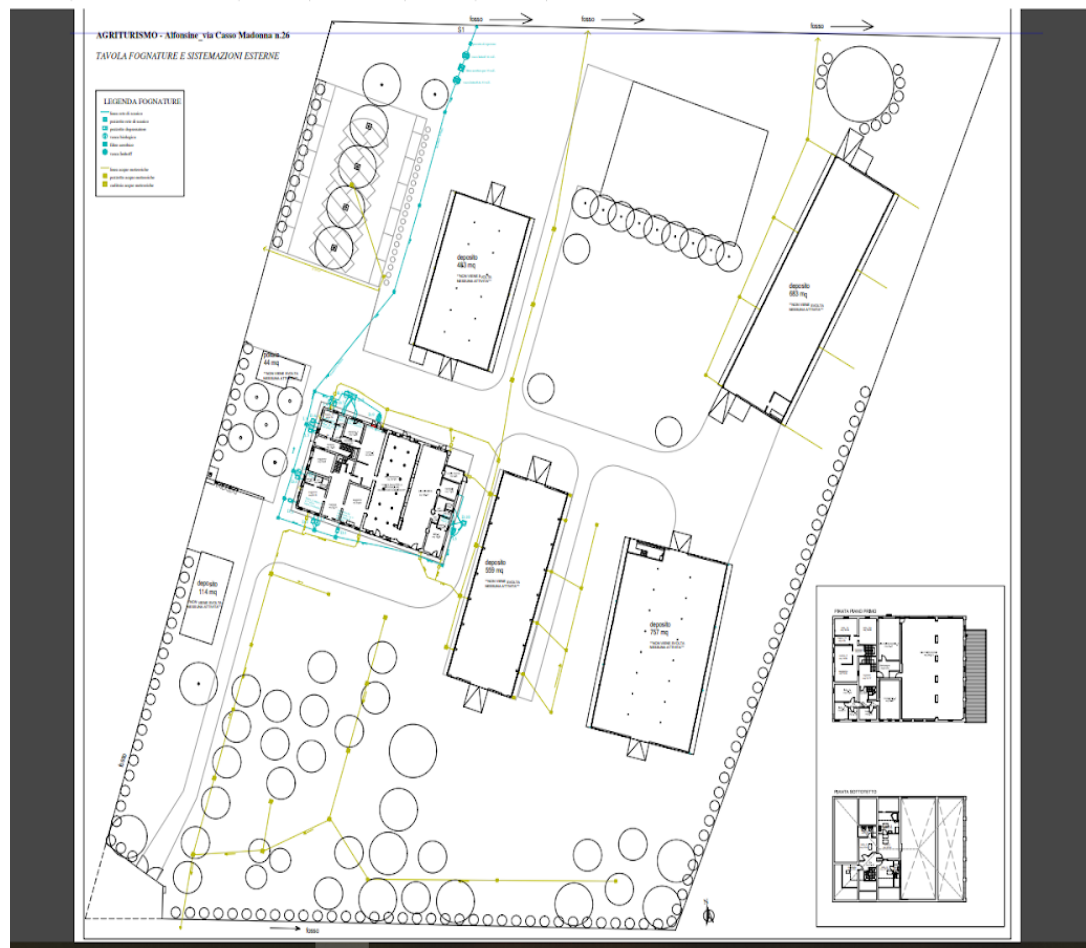
1. Le acque da scaricare in acque superficiali (scarico "indiretto" nello Scolo Savanella Po 1° ramo, mediante fosso poderale) sono acque reflue domestiche derivanti da una attività agrituristica
2. L'edificio è disposto su 3 piani fuori terra:
 - al piano terra è presente una sala ristorazione di circa 128 mq per la quale la ditta che gestirà l'attività dichiara una capienza massima giornaliera pari a 54 persone e per la quale vengono dunque calcolati 18 A.E.;
 - al piano terra è presente una camera da letto (1) di dimensione superiore a 14 mq per la quale vengono calcolati 2 A.E.;
 - al piano primo sono presenti 3 camere da letto (3 – 13 e 13a) di dimensioni superiori a 14 mq, 1 camera da letto (3) di dimensioni inferiori a 14 mq e un monolocale, per un totale di 9 A.E.;
 - al piano sottotetto sono presenti 1 camera da letto (5) di dimensioni superiori a 14 mq, 2 camere da letto (4 e 6) di dimensioni inferiori a 14 mq e, per un totale di 4 A.E.

nell'edificio sono poi presenti altri locali (sale di vario tipo) che non comportano comunque un incremento nel calcolo degli abitanti equivalenti.
3. Il calcolo totale degli abitanti equivalenti è di **33 A.E.**
4. Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è così costituito:
 - La rete di scarico è distribuita su numerose calate;
 - Il sistema di depurazione è costituito da:
 - n. 10 degrassatori (per una capacità totale di circa 4700 L)
 - fosse Imhoff o vasche biologiche poste al piede delle calate (di varie dimensioni)
5. Le acque reflue in uscita dal degrassatore e dagli altri dispositivi, sono tutte convogliate ad una fossa Imhoff posta sul retro dell'edificio della capacità certificata per 33 A.E.;
6. A valle della fossa Imhoff di cui al p.to 3 è posto un filtro batterico aerobico della capacità certificata per 33 A.E.;
7. Infine è presente un ulteriore fossa Imhoff della capacità certificata per 16 A.E. in linea con quanto previsto dalle Linee Guida ARPAE per il trattamento delle acque reflue domestiche con riferimento al filtro batterico aerobico: *"per la sua separazione è necessario installare a valle un'altra fossa Imhoff di dimensioni minori..."*
8. Le acque in uscita dalla seconda fossa Imhoff vengono convogliate nel pozzetto ufficiale di campionamento prima dell'immissione nel fosso poderale.
9. Fanno parte del complesso altri edifici, individuati in planimetria (depositi, pollaio) nei quali non viene svolta alcuna attività e pertanto non contribuiscono ad aumentare il carico dei reflui.

Prescrizioni

- a) È ammesso solo lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla cucina presenti nel fabbricato ad uso agriturismo;
- b) Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto:
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura
 - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.

- c) I manufatti dovranno corrispondere alle caratteristiche dichiarate negli allegati all'istanza ed in particolare:
- d) **n. 10 Degrassatori:** Volume totale pari a 4694 L, conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un volume di circa 50L/A.E.;
 - e) **Fossa Imhoff a monte del filtro:** Volume totale pari a 8250 L in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un comparto di digestione di volume 200L/A.E. e comparto di sedimentazione di volume 50L/A.E. per un totale di 250L/A.E.;
 - f) **Filtro batterico Aerobico:** $V=22$ mc, conforme alla formula $S=N/h^2$ indicata dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004", dove N =numero A.E., h =altezza del filtro (nel caso specifico $h=1,50$ m), S =superficie del filtro (nel caso specifico $S=14,67$ m²). Secondo la scheda tecnica presentata dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 33 A.E.;
 - g) **Fossa Imhoff a valle del filtro:** Volume totale pari a 4000 L in conformità alle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevedono la presenza di un'ulteriore fossa Imhoff a valle del filtro, di dimensioni minori di quella posta a monte;
 - h) Gli impianti di trattamento delle acque reflue al fine di assicurare il buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
 - i) Per quanto riguarda lo scarico in corpi superficiali delle acque meteoriche, sempre ammesso, dovrà essere garantita la corretta gestione e la pulizia dei piazzali e delle coperture, al fine di assicurare che negli scarichi non vengano immesse sostanze organiche;
 - j) Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.
 - k) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
 - l) Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
 - m) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
 - n) **entro 30 giorni dalla data del ricevimento a mezzo PEC della presente Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP è necessario richiedere al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara l'ottenimento di idonea Concessione per scarico indiretto delle acque di origine non meteorica nella rete pubblica di bonifica;**
 - o) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, una asseverazione con la quale dichiarerà che l'impianto di scarico è realizzato in conformità al progetto presentato ed alle presenti prescrizioni;
 - p) la planimetria della rete fognaria - denominata "Tavola fognature e sistemazioni esterne" - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.